



Presidente
Massimo Boiardi



Responsabile
Dott. Nicolò Ragalmuto

Coordinatore
Emiliano Frangini

CHI SIAMO:

► ASC ACADEMY LAZIO è l'organo della formazione del Comitato Regionale Lazio dell'Ente di Promozione Sportiva A.S.C. (Attività Sportive Confederate); organizza i suoi corsi di formazione e di aggiornamento secondo quanto disposto nel [Piano Nazionale di Formazione](#) ASC Academy.

► **ASC ACADEMY LAZIO si dedica alle attività di didattica e formazione:**

1. CORSI DI FORMAZIONE CON RILASCIO DI DIPLOMA E TESSERINO TECNICO
2. STAGE
3. WORKSHOP
4. SEMINARI
5. ASC ACADEMY LAZIO COOPERA CON AUTORI NELLA REALIZZAZIONE DI TESTI A SCOPO DIDATTICO
6. CONVENZIONI
7. AVVIO ITER DI CONVERSIONE ED ECQUIPARAZIONE CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE
8. AVVIO ITER DI RINNOVO BREVETTI OVVERO TESSERINI TECNICI

PUBBLICAZIONI E PRESENTAZIONI DI LIBRI

ASC ACADEMY LAZIO

COOPERA CON AUTORI NELLA REALIZZAZIONE DI TESTI A SCOPO DIDATTICO



QUALCHE PILLOLA SULLA RIFORMA DELLO SPORT

A.S.D. e S.S.D.



D.lgs. N. 36/2021

D.lgs N. 163/2022

La riforma dello sport nasce nel 2019 con la legge delega dell'8 agosto 2019 n. 86 pubblicata sulla G.U. n. 191 del 16 Agosto 2019 e entrata in vigore il 31 agosto 2019 con date già inserite nella delega a scadenze protratte. La legge delega è stata poi seguita da tutta una serie di decreti di attuazione. La nuova normativa è stata approvata definitivamente il 28.09.2022. E' stato creato un decreto correttivo che finalmente il 5 ottobre 2022 è stato approvato con il nome di **decreto legislativo 163** pubblicato in gazzetta ufficiale il 2 novembre n. 256.

La nuova norma, entrerà in vigore dal 01.01.2023, salvo rinvii dell'ultimo minuto in sede di Legge di Bilancio o Decreto.

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

- ▶ Abolito il “vincolo sportivo” dal 01.07.2023 ovvero la possibilità concessa alla ASD/SSD di rinnovare annualmente il tesseramento di un atleta, anche senza il suo consenso, impedendo allo stesso di poter svolgere la propria prestazione con altra ASD/SSD.. Ciò significa che, dal 01.07.2023, per ogni rinnovo di tesseramento sarà necessario l’assenso dell’atleta.
- ▶ Come forma di “risarcimento a favore delle ASD/SSD che hanno formato l’atleta in procinto di tesserarsi con una diversa ASD/SSD, verrà riconosciuto un premio di formazione tecnica, la cui misura e modalità applicative saranno individuate dalle singole Federazioni o EP Sportive.

IL “LAVORO SPORTIVO”

IL «**COLLABORATORE SPORTIVO**» SARÀ SOSTITUITO DAL «**LAVORATORE SPORTIVO**»


Abolito il concetto di “compenso sportivo” come dettato dall’art.67, lettera m) del TUIR che per le collaborazioni sportive “pure” (es. atleta, allenatore, istruttore, ecc.) consentiva la gestione del rapporto tramite semplice lettera d’incarico (previa delibera del CD) ed una esenzione fiscale/previdenziale per importi fino a 10.000 euro in un anno.

I rapporti di lavoro sportivo intrattenuti con ASD/SSD potranno in futuro assumere solo due forme:

- Il volontario sarà quella figura che presterà gratuitamente la propria opera in favore di ASD/SSD senza essere remunerato in alcun modo (fatta eccezione per il rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto della ASD/SSD), Ogni volontario dovrà essere assicurato per infortuni e responsabilità civile verso i terzi.
- Il lavoratore sportivo eserciterà attività sportiva in favore della ASD/SSD verso un corrispettivo. Potranno essere “lavoratori sportivi” non solo le figure tipiche quali l’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, ma anche tutte quelle diverse figure che svolgono le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei regolamenti degli organismi affiliati. Tutte le figure non rientranti nelle mansioni individuate dagli organismi affiliati, dovranno essere inquadrare secondo le regole del lavoro ordinarie, previsto per le imprese.



COSA SI INTENDE PER LAVORATORE SPORTIVO?

- ▶ Il lavoratore sportivo è ogni **TESSERATO** (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, preparatore atletico, direttore di gara) che **SVOLGE MANSIONI** necessarie all'esecuzione dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti **DIETRO COMPENSO**.
- 

LE FORME DEL LAVORO SPORTIVO

Quando un lavoratore sportivo eserciterà attività sportiva in favore della ASD/SSD a fronte di un corrispettivo il rapporto di lavoro dovrà qualificarsi necessariamente in una delle seguenti forme:

- Lavoro subordinato;
- Lavoro autonomo professionale con partita IVA;
- Collaborazione coordinata e continuativa, massimo 18 ore settimanali.


Potranno essere previste anche forme di collaborazione a chiamata, come quella ad esempio prevista per gli arbitri o giudici di gara.

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà, in base alla specifica natura del rapporto di lavoro, le ordinarie norme sulla tutela previdenziale, della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità e contro la disoccupazione involontaria.

In particolare, i lavoratori sportivi "subordinati" che perderanno il lavoro avranno diritto alla NASPI.

Le ASD/SSD dovranno adeguarsi alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 81/08) e agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Le ASD/SSD dovranno avere all'interno dell'organico almeno un persona formata come addetto al DEFIBRILLATORE.

- 
- Rimarrà il CO.CO.CO. amministrativo gestionale, per il personale di segreteria, ma senza alcuna **esenzione fiscale/previdenziale per importi fino a 10.000 euro anno solare.**

Caratteristiche:

- • carattere amministrativo-gestionale;
- • natura non professionale;
- • resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Collaborazione solo in forma autonoma, senza vincoli di dipendenza. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.



LA TASSAZIONE IN CAPO AL LAVORATORE SPORTIVO

- ▶ Tre le soglie a cui si applicano diverse imposizioni fiscali e previdenziali:
 - **da 0 a 5mila euro annui:** nessuna ritenuta previdenziale (INPS), nessuna ritenuta fiscale (IRPEF), comunicazione obbligatoria inizio lavoro, obblighi assicurativi
 - **da 5mila a 15mila euro annui:** Gestione separata INPS: 25% oppure 24% se con altra previdenza obbligatoria, Assicurativi: 2,02% + 0,5% (comprende Dis-Coll, infortuni, maternità, malattia...). Il calcolo si effettua solo sulla eccedenza.
 - **Oltre i 15 mila euro annui:** si aggiungono le ritenute IRPEF e obbligo cedolino paga. Diventa a tutti gli effetti un reddito. Il calcolo si effettua solo sulla eccedenza.
- ▶ Solo per gli sportivi “standard” (non gli amministrativo-gestionali) è previsto un periodo transitorio di 5 anni in cui le ritenute previdenziali INPS sono ridotte al 50%.
- ▶ Ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, con obbligo di preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza e autorizzazione in caso di compensi.



La contribuzione sarà così ripartita:

- ▶ Lavoro subordinato – contributi pari al 33% (di cui 9,19% a carico del collaboratore);
- ▶ Co.Co.Co. – contributi pari al 27,03% (di cui 1/3 a carico del collaboratore);
- ▶ Lavoro autonomo (P.IVA) – contributi pari al 26,23% (al 100% a carico del collaboratore).

Fino al 31.12.2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato sono ridotte al 50%.



GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI IN TEMA DI LAVORO SPORTIVO

- Introdotta una serie di semplificazioni degli adempimenti a carico di ASD/SSD connessi alla costituzione di alcuni rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi attraverso l'utilizzo del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
- al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche e non più al Centro per l'impiego;
- Saranno esonerati da tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000,00 euro;
- La gestione del Libro Unico Lavoro (LUL) e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le CO.CO.CO dovranno essere gestiti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro della attività sportive dilettantistiche;
- Esonero dall'elaborazione mensile del cedolino paga per i rapporti di lavoro con compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00;

Quando la collaborazione sportiva viene gestita come “lavoro subordinato” gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli previsti dalla normativa ordinaria.

Fino al 31.12.2027 le aliquote previdenziali relative alle posizioni diverse da quelle da lavoro subordinato sono ridotte al 50%.



ATTIVITÀ SECONDARIA

- ▶ Le ASD/SSD dovranno svolgere l'attività sportiva dilettantistica (consistica ed eventi/gare) in via esclusiva o principale.
- ▶ Le altre attività dovranno risultare “secondarie e strumentali”, ovvero potranno essere svolte solo entro certi limiti quantitativi da individuare con successivo decreto.
- ▶ Considerando che la stessa normativa è già in essere per gli ETS si presume che anche per le ASD/SSD i ricavi delle attività secondarie non potranno superare il 30% dei ricavi complessivi.
- ▶ Considerato il peso economico che alcune di queste attività hanno nei bilanci delle ASD/SSD è stato chiarito che i limiti pocanzi descritti non riguarderanno le seguenti attività: sponsorizzazione e pubblicità; cessione dei diritti e indennità legate alla formazione degli atleti; gestione di impianti e strutture sportive. Pertanto, avremmo **attività secondarie con limiti quantitativi** e **attività secondarie senza limiti quantitativi**.



DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Le SSD avranno la possibilità di distribuire (parzialmente) gli utili in misura non superiore al 50% degli utili prodotti e comunque entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato.

Le SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all'80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva.

Tuttavia, dal punto di vista civilistico, è consentita la ripartizione degli utili, ma dal punto di vista fiscale no. Infatti, per accedere a questa agevolazione le SSD dovrebbero rinunciare all'esenzione fiscale dei ricavi incassati da tesserati per la corsistica ed altri servizi sportivi, per la quale rimane obbligatoria la previsione statutaria del divieto assoluto di distribuzione degli utili di esercizio.

Pertanto consigliamo per il momento di non prevedere nel proprio statuto la distribuzione degli utili, fino a eventuali chiarimenti in merito.



TASSAZIONE DEI PREMI SPORTIVI

- ▶ I premi ottenuti grazie ai risultati nelle competizioni sportive verranno tassati come i premi e le vincite ordinarie mediante un prelievo alla fonte a titolo di imposta pari al 20%. Viene meno, dunque, la completa esenzione fiscale prevista con l'attuale normativa per premi fino ad euro 10.000 in un anno.
- ▶ Il soggetto che eroga il premio (Federazione, ASD/SSD, ecc.) dovrà operare una trattenuta pari al 20% del premio lordo e corrispondere all'avente diritto la differenza (premio netto). Tali somme, di conseguenza, non andranno dichiarate dal percipiente in dichiarazione dei redditi e non si sommeranno agli eventuali altri redditi ai fini della determinazione delle aliquote IRPEF.



WWW.ASCACADEMYLAZIO.IT